

## **UNITÀ SINDACALE**

Falcri Silcea
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA
Tel. 068416336 - Fax 068416343
www.unisin.it





FALCRI SIICEA

## CROLLA UN'ALTRA TUTELA SOCIALE: SE IN AZIENDA SI ATTIVANO GLI ESODI NON C'È PIÙ L'OBBLIGO DI ASSUMERE DISABILI

Si è aperta una nuova crepa nelle mura sempre più fragili dello Stato Sociale. Con la Circolare n. 22 del 24 settembre scorso, infatti, il Ministero del Lavoro ha stabilito che tutte le aziende che realizzino l'esodo anticipato dei lavoratori anziani previsto dalla Legge Fornero vengono esonerate dagli obblighi di assunzione di disabili previsti dalla Legge n. 68/1999.

Lo ribadiamo a chiare lettere: è inaccettabile che dei cittadini già duramente colpiti trovino ancora più difficoltà ad integrarsi nel mondo del lavoro, aumentando un già diffuso senso di disagio e di fragilità sociale.

Purtroppo dobbiamo prendere atto che ad aver fatto in qualche modo da apripista verso questo nuovo colpo inferto ai diritti dei più deboli è il Settore bancario. È la stessa Circolare Ministeriale del 24 settembre 2014 a ricordare come fosse la Legge del '99 a prevedere in origine che gli obblighi occupazionali in favore di persone disabili fossero sospesi solo nel caso di ricorso alla cassa integrazione, a contratti di solidarietà ed a procedure di mobilità "quali presupposti legittimanti la sospensione in parola". Tuttavia, sei anni fa l'ABI chiese al Ministero che fossero esonerate dal collocamento obbligatorio dei disabili anche le banche che utilizzavano il Fondo di Solidarietà di Settore, sostenendo che questo potesse essere assimilato alla cassa guadagni straordinari. La risposta del Ministero fu positiva e stabilì che, poiché il Fondo interviene nel caso di crisi, questo sospende la casistica dell'assunzione obbligatoria per i portatori di handicap.

Anche se, nei fatti, le banche non hanno in genere smesso di assumere personale disabile, quella decisione costituisce purtroppo un precedente cui il Ministero si è ora appellato, ricordando espressamente che "la sospensione è stata riconosciuta anche nel caso di ricorso ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge relative ad ipotesi di aziende che facessero ricorso all'intervento di Fondi di Solidarietà del Settore Credito e Credito Cooperativo", oltre che "ad ipotesi di aziende che fanno ricorso all'intervento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e Contratti di Solidarietà" e che pertanto, "tutto quanto sopra premesso, si ritiene applicabile in via analogica la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali in parola per le ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all'esodo" previsti dalla Legge Fornero.

Ci auguriamo, a questo punto, che le banche vogliano fare da esempio positivo, incrementando sensibilmente la loro attenzione verso le persone in situazioni di disabilità e continuando a dimostrare che il Settore del Credito, pur destinatario *ante litteram* della possibilità di sospendere l'obbligo di assunzione di disabili, non intende avvalersene.

Roma, 1 ottobre 2014